



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

ATTO N. DD 737

Torino, DEL 04/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO "9.25 ASTI" PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Con istanza del 07/09/2017, presentata all'area Urbanistica della Città, i Proponenti richiedevano per l'Ambito "9.25 Asti", un Piano Esecutivo Convenzionato, consistente nella complessiva riqualificazione recupero degli edifici esistenti della Caserma La Marmora, con destinazione d'uso residenziale ed ASPI-Terziario . L'area interessata dal PEC ha una superficie territoriale complessiva pari a 19.445 mq, per una SLP di mq 19.978.

A seguito di successivi tavoli tecnici ed incontri, in data 25/07/2018 venivano presentate le integrazioni degli elaborati di PEC al competente Servizio dell'area Urbanistica.

La Direzione Urbanistica e Territorio - Servizio Pianificazione - con nota prot. 9179 del 3 agosto 2018, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 6832, in data 10 agosto 2018, trasmetteva all'Autorità Competente la documentazione finalizzata ad attivare la preistruttoria della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in

vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il dirigente competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 7079 del 21 agosto 2018, apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 6 settembre 2018; l'O.T.C. evidenziava la necessità di procedere ad integrazioni documentali richieste formalmente con nota del dirigente competente, prot. n. 9668 del 9 novembre 2018.

In relazione alle richieste formulate dall'OTC, e facendo seguito alla documentazione ambientale integrativa trasmessa dal Servizio Pianificazione della Città, acquisita al protocollo del Servizio scrivente con nota prot. n. 316 data 15/01/2019, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con nota prot. n. 1140 del 8 febbraio 2019, inviata all'Area Urbanistica della Città - Servizio Pianificazione, comunicava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa.

Con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. n 2290 in data 14 marzo 2019 il Servizio Pianificazione trasmetteva la determinazione dirigenziale n. cron. 41 approvata il 5 marzo 2019 (n. mecc 2019 40932/009) con la quale la dirigente ad interim della Divisione Urbanistica e Territorio - Servizio Pianificazione prendeva atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, composta da:

- A Elenco elaborati
- B Relazione illustrativa
- C Dati quantitativi ed economici del PEC
- D Perizia asseverata
- E Inquadramento territoriale
- F Elaborati grafici
- G Norme tecniche di attuazione
- H.1 Verifica di assoggettabilità a VAS
- H.2H6 Verifica di assoggettabilità a VAS
- H.7 Verifica di assoggettabilità a VAS
- I113 Acustica
- L1L2 Progetto di fattibilità tecnico-economica
- L3L8 Progetto di fattibilità tecnico-economica
- L9.1 Progetto di fattibilità tecnico-economica
- L9.2L10 Progetto di fattibilità tecnico-economica
- M1 Opere a verde Abbattimenti
- M2M4 Opere a verde - Abbattimenti
- N Schema di convenzione
- O Relazione Geologica Tecnica

Atteso che:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 3bis L.R. 56/77, per gli strumenti di

pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 L.R. 56/77, i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R., ovvero sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
- ai sensi dell'art. 3bis nonché dell'art 40 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui ai medesimi articoli svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile - Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

Con nota, prot. 2822 del 02.04.2019, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (Autorità Competente), rendeva disponibile la documentazione pervenuta, come formalizzata con la determinazione dirigenziale cron n. 41 approvata in data 5 marzo 2019 (n. mecc 2019 40932/009) della Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione della Città di Torino.

Con la medesima nota, prot. 2822 del 02.04.2019, l'Autorità Competente indiceva la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata

per la data del 8 marzo 2019: l'ARPA - Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL "Città di Torino" - Servizio Igiene del Territorio, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, la Commissione Locale per il Paesaggio, ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 - n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 2 aprile 2019, all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 18 aprile 2019, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**), a cui hanno partecipato oltre all'O.T.C., l'ASL "Città di Torino", il Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio, ed i progettisti di parte incaricati; gli stessi hanno illustrato l'intervento e fornito informazioni sullo strumento urbanistico in esame, partendo dall'illustrazione storica relativamente ai fabbricati interessati all'intervento. Nella seduta è stato dato conto di temi ambientali, quali l'introduzione della scalinata degradante di collegamento tra la via Quintino Sella e la corte centrale, con l'introduzione della scenografia della quinta verde, che costituisce anche mitigazione ambientale come ombreggiatura nella stagione estiva, così come la scelta del materiale sulla piazza e il tema della permeabilità aumentata rispetto alle originarie previsioni progettuali. Così pure sono stati affrontati i temi riguardanti la sostenibilità energetica dell'intervento in riferimento al quale è stato indicato che nell'ambito delle valutazioni ambientali legate a tale tema alla fase attuale è da escludere il richiamo ad una gestione termica iperparcellizzata. È stato evidenziato che la compresenza di locali di somministrazione e dehors nella grossa corte esterna ad uso pubblico e di residenze, può generare potenziali conflitti tra l'attrattività e la vivacità ed il disturbo della vita notturna. A tale proposito è stato indicata la necessità di trovare un compromesso modulando gli usi misti sulle casermette tra gli affacci allo scopo di separarli opportunamente.

Rilevato che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 6791 del 18/04/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3705 del 07/05/2019 - **Allegato n. 2**) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Rilevato che, in esito alla consultazione tra Autorità competente e procedente, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, ARPA Piemonte con nota prot. n. 49842 del 05/06/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5234 del 13/06/2019 - **Allegato n. 3**) ha ritenuto di formulare le seguenti

considerazioni:

Gestione materiali

Nelle previste operazioni di demolizione dei due edifici esistenti, dovranno essere quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di gestione (conferimento ad impianti di trattamento, recupero e solo in ultima analisi smaltimento in discarica). Allo stesso modo deve essere accertata la presenza nell'edificio, di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne deve esserne garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.

Dovrà essere effettuata una corretta gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da tutte le relative operazioni di escavazione tendo conto di quanto previsto dal D.P.R. 120/2017."

Componente rumore

[omissis] La documentazione acustica presentata evidenzia livelli indotti dal corso Quintino Sella sulla facciata degli edifici posti in fregio all'infrastruttura dell'ordine di 65 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni, pertanto superiori nel periodo notturno al limite di 60 dB(A). Tale criticità non viene evidenziata, né vengono previste adeguate soluzioni di mitigazione acustica per ridurre l'impatto acustico del corso Quintino Sella, con interventi che potranno essere sulla sorgente o lungo la via di propagazione del rumore.

A causa delle carenze documentali riguardanti l'analisi delle problematiche relative all'impatto acustico conseguente alla realizzazione del P.E.C., si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità, il P.E.C. in esame possa essere escluso dalla fase di valutazione della procedura di V.A.S solo a condizione che vengano considerate le criticità evidenziate e predisposta la documentazione integrativa con gli adeguati interventi di mitigazione.

Richiamate:

- la nota acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in data 11 giugno 2019, prot. n. 5110, con la quale l'Area Urbanistica - Servizio Pianificazione, comunicava di aver erroneamente depositato nella cartella condivisa file della documentazione tecnica non aggiornata con le opportune integrazioni pervenute;
- la nota prot n 5172 del 11 giugno 2019, pubblicata all'albo on line della Città il 12 giugno 2019, con la quale il Dirigente del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali sospendeva il procedimento per la durata di giorni 30 decorrenti dalla data medesima, pertanto con nuova scadenza del procedimento fissata al 12 luglio;
- la nota, prot. 5257 del 14.06.2019 con la quale il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, trasmetteva ad ARPA Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, oltre che per conoscenza ad ASL "Città di Torino" - Servizio Igiene del Territorio, Commissione Locale per il Paesaggio, ed ai componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 - n. mecc. 2014 00016/126), la documentazione di PEC aggiornata alla luce delle integrazioni presentate chiedendo il parere di competenza finalizzato alla

conclusione del procedimento.

Rilevato che ARPA Piemonte ha riconfermato il proprio parere del 5 giugno 2019, relativamente alle criticità segnalate in ambito acustico nelle successive note raccolte nell'**Allegato n. 4** (n. 60026 del 04/07/2019 - prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6053 del 09/07/2019 e n. 62416 del 11/07/2019 prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6289 del 12/07/2019).

Rilevato che, a recepimento delle osservazioni di ARPA sul tema della componente rumore, l'Area Urbanistica - Servizio Pianificazione, proponeva (nota Prot. 4725 del 17/12/2019, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in data 19 Dicembre 2019, prot. n. 11232 - **Allegato n. 5**), l'inserimento della seguente precisazione all'art. 89 delle NTA del PEC:

“La localizzazione della residenza considererà i limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica e i livelli sonori, anche in esito ad eventuali interventi di mitigazione acustica contestuali all'attuazione del PEC, escludendo le sole porzioni con eventuali superamenti residui”.

Rilevato che ARPA Piemonte alla luce della precisazione normativa nelle NTA del PEC su proposta dell'Area Urbanistica - Servizio Pianificazione ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (nota prot. n. 8151 del 30/01/2020 - prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1205 del 10/02/2020 - **Allegato n. 6**).

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo di Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 252977;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di

prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
- esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica - PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

Si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il PEC in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Viste: la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;
- Esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

- Richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;
- Vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente, da sottoporsi a revisione
- Considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che il piano non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente, in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1) di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il Piano Esecutivo Convenzionato della Zona Urbana di Trasformazione AMBITO "9.25 ASTI" subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei procedimenti stessi, in particolare:

a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

b) siano recepite le modifiche normative proposte all'art. 89 della NTA del PEC;

c) per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento delle nuove attività,, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, nelle seguenti fasi autorizzative, prevedendo altresì entro trenta giorni dall'inizio delle attività un collaudo acustico strumentale. Si richiede comunque fin da ora una particolare attenzione, nelle successive azioni progettuali, nella localizzazione degli impianti tecnologici e di spazi e strutture all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, che dovrà essere prevista in modo da minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi;

d) le attività di scavo previste privilegino il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto avvenga nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Nelle previste operazioni di demolizione dei due edifici esistenti, siano quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di gestione

(conferimento ad impianti di trattamento, recupero e solo in ultima analisi smaltimento in discarica). Allo stesso modo sia accertata la presenza nell'edificio, di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne deve esserne garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale;

e) sia effettuata una corretta gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da tutte le relative operazioni di escavazione tenendo conto di quanto previsto dal D.P.R. 120/2017;

f) ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;

inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

g) sia prevista la misura del livello di sostenibilità energetica e ambientale raggiunto dagli edifici attraverso il raffronto dei risultati ex-post con il valore del pertinente protocollo ITACA;

h) siano adottate soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore, aumento della temperatura, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt). A tal fine, d'intesa con il competente Servizio Gestione verde della città, dovrà svilupparsi a livello esecutivo che preveda l'incremento delle superfici permeabili, valutando l'inserimento di pozzi perdenti e di pavimentazione drenante, allo scopo di ritardare il deflusso delle acque verso la rete fognaria. Inoltre dovranno essere previste zone di rifugio ad alto ombreggiamento per mitigare le problematiche delle isole di calore, valutando la modifica anche in parte della forma dei percorsi pedonali e ciclabili;

i) per quanto riguarda la tipologia di materiali da utilizzarsi su stalli, corselli e superfici delle pavimentazioni marciapiedi dovranno valutarsi in fase esecutiva le migliori soluzioni in funzione della permeabilità dei suoli e, ove non fossero del tutto permeabili, dovrà provvedersi affinché per lo meno si agisca a livello cromatico nella finalità di mitigare le isole di calore;

j) per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, l'approvvigionamento di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici";

k) in fase di progettazione esecutiva o all'atto della presentazione del titolo edilizio abitativo, dovrà essere predisposto progetto di mitigazione acustica della rumorosità dovuta al traffico stradale, finalizzato al raggiungimento in

facciata dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico, prevedendo monitoraggio acustico che verifichi l'efficacia delle soluzioni tecniche adottate. Tale piano di monitoraggio dovrà essere condiviso ed approvato per gli aspetti tecnici da ARPA Piemonte; nel caso di superamenti residui troverà applicazione quanto previsto dalle modifiche normative proposte all'art. 89 della NTA del PEC;

l) dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;

m) in merito alle problematiche conseguenti alle attività di cantiere, i mezzi pesanti non dovranno transitare in prossimità delle strutture scolastiche presenti in concomitanze con gli orari di entrata e di uscita dalle strutture stesse. Ai fini della movimentazione/smaltimento dei materiali di demolizione e di scavo, occorrerà adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ai fini della tutela dei lavoratori. Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione, dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale;

2) per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica - PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione;

3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 - bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

4) di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>

5) di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Allegati:

- Allegato n. 1 - verbale della conferenza dei servizi del 18 aprile 2019
- Allegato n. 2 - parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino nota prot. n. 6791 del 18/04/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3705 del 07/05/2019)
- Allegato n. 3 parere ARPA Piemonte nota prot. n. 49842 del 05/06/2019

- (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5234 del 13/06/2019 -)
- Allegato n. 4 Pareri ARPA sulle criticità segnalate in ambito acustico (n. 60026 del 04/07/2019 - prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6053 del 09/07/2019 e n. 62416 del 11/07/2019 prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6289 del 12/07/2019)
 - Allegato n. 5 proposta di inserimento della precisazione all'art. 89 delle NTA del PEC modifica normativa (nota Prot. 4725 del 17/12/2019, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in data 19 Dicembre 2019, prot. n. 11232)
 - Allegato n. 6 parere ARPA Piemonte di non assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato

IL DIRIGENTE (S. ADEMPIMENTI TECNICO
AMBIENTALI (D03P))
Fto Claudio Beltramino